

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L.n.7  
Carbonia

Deliberazione n. 1473

Adottata dal Direttore Generale in data 21 LUG. 2005

Oggetto: stipula contratto collaborazione professionale Stefania Palmieri.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale

- VISTA le relazione del 2 febbraio 2005, del Responsabile dell'area di Patologia Clinica, nella quale vengono espone le strategie e gli obiettivi di risultato, che la struttura intende conseguire anche attraverso il riassetto organizzativo e il migliore utilizzo delle professionalità presenti.
- VISTA la richiesta di integrazione della dotazione organica, presentata in data 23 maggio 2005 dal Responsabile dell'Unità Operativa di Patologia Clinica, per l'assunzione a termine di due tecnici di laboratorio biomedici e un medico specialista in anatomia patologica.
- VISTA la nota ultima del 4 luglio 2005 con la quale, ad integrazione delle precedenti comunicazioni viene indicato il nominativo del secondo tecnico di laboratorio.
- ATTESO che la direzione Sanitaria Aziendale nel prendere atto dell'analisi svolta dal Responsabile dell'U.O di Patologia Clinica ritiene fondata la richiesta di potenziamento dell'organico, precisando che le misure proposte sono da ritenersi minime indispensabili per la garanzia di un'adeguata assistenza.
- RITENUTO di ricorrere alla collaborazione esterna di un tecnico di laboratorio biomedico in possesso di idonei requisiti, disponendo la stipula di un contratto a termine, per la durata di mesi sei.
- VISTO l'art. 7, comma 6°, del D. Lgs. 165/2001, che testualmente dispone: "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";

RITENUTO

per quanto sopra esposto di conferire il predetto incarico al tecnico di laboratorio dr.ssa Stefania Palmieri alle condizioni stabilite nello schema di contratto allegato al presente atto.

## IL DIRETTORE GENERALE


SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## DELIBERA


Per i motivi in premessa

- di stipulare il contratto di collaborazione professionale con la dr.ssa Stefania Palmieri, per un periodo di mesi sei, a decorrere dalla data indicata dalle parti nel contratto.
- di approvare lo schema di contratto di collaborazione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di determinare il compenso lordo onnicomprensivo dell'intera prestazione in € 9000,00.
- di imputare i costi derivanti dal presente atto pari a complessivi € 9000,00 sul codice n. 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.

DIR. AMM.



DIR. SAN.



DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Emilio Simeone)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1473 del 21 LUG. 2005

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 22 LUG. 2005 al 05 AGO. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
Dr.ssa Margherita Cannas



destinatari:  
Servizio affari generali  
Servizio personale  
Servizio bilancio



Giugno 1987

Maturità Scientifica ad indirizzo biologico sanitario conseguita presso l'Istituto Tecnico Femminile di Cagliari. Votazione finale 56/60.

### ESPERIENZE LAVORATIVE

Maggio 2001 – gennaio 2002

Tirocinio presso l'ospedale Businco di Cagliari nel settore di Microbiologia

Gennaio 2001 – maggio 2001

Tirocinio presso l'ospedale Businco di Cagliari nel settore forensi-nefelometria.

Settembre 2000 – dicembre 2000

Tirocinio formativo presso il presidio ospedaliero Businco di Cagliari, svolto nel settore di Immunoenzimatica del laboratorio di analisi del prof. Lenzerini

1987-1988

Tirocinio post diploma presso il laboratorio di microbiologia dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari. Primario e responsabile del Laboratorio: G. Piu.

1986

Tirocinio della durata di tre mesi presso il laboratorio centrale di analisi del prof. Cao dell'ospedale Microcitemico di Cagliari.

### CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUISTICHE

Lingue straniere

: conoscenza dell'inglese e del francese a livello scolastico.

Conoscenze informatiche

: buone

Autorizzo il trattamento dei miei dati in conformità della legge n. 675/1996.

Cagliari, 15 marzo 2004

Palmieri Stefania



04

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n. 7 - CARBONIA  
U.O. di Patologia Clinica

Prot. 38-05/LAB

Carbonia, 19 luglio 2005

Al Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

→ Al Direttore Sanitario  
Dr. Pietro Chessa


Oggetto: Modifica contratto in scadenza per un tecnico di Anatomia Patologica.


Poiché il 31/07/2005 scade il contratto a suo tempo stipulato con un tecnico di laboratorio biomedico inserito nell'organizzazione della S.S. di Anatomia Patologica, si chiede che il nuovo contratto sia stipulato con la Sig.ra Palmieri Stefania, tecnico di laboratorio biomedico, in sostituzione della Sig.ra Loi Beatrice, titolare dell'attuale contratto.

Si ravvisa la necessità di richiedere il presente contratto in relazione ai volumi di attività e alla necessità di dotarsi in tempi brevi di idonea metodologia di indagine immunoistochimica, necessaria quest'ultima a supportare l'attività delle Strutture Semplici di Oncologia operanti in azienda.

Si allega curriculum della Sig.ra Palmieri Stefania.

Distinti saluti,

  
**IL DIRETTORE SANITARIO**

Il Primario  
Dr. Ferdinando Coghe  


SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. n. 7 - CARBONIA  
U.O. di Patologia Clinica

Prot. 38-05/ LAB

Carbonia, 19 luglio 2005

*Dr. Fadda  
per me etc  
Palmieri  
Dr. Simeone*

AI Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

AI Direttore Sanitario  
Dr. Pietro Chessa

*[Signature]*  
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Giovanni Antonio Fadda

Oggetto: Modifica contratto in scadenza per un tecnico di Anatomia Patologica.

Poiché il 31/07/2005 scade il contratto a suo tempo stipulato con un tecnico di laboratorio biomedico inserito nell'organizzazione della S.S. di Anatomia Patologica, si chiede che il nuovo contratto sia stipulato con la Sig.ra Palmieri Stefania, tecnico di laboratorio biomedico, in sostituzione della Sig.ra Loi Beatrice, titolare dell'attuale contratto.

Si ravvisa la necessità di richiedere il presente contratto in relazione ai volumi di attività e alla necessità di dotarsi in tempi brevi di idonea metodologia di indagine immunohistochimica, necessaria quest'ultima a supportare l'attività delle Strutture Semplici di Oncologia operanti in azienda.

Si allega curriculum della Sig.ra Palmieri Stefania.

Distinti saluti,

Il Primario  
Dr. Ferdinando Coghe  
*[Signature]*

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con la dr.ssa Stefania Palmieri tecnico di laboratorio biomedico-

L'anno duemilacinque il giorno            del mese di luglio nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

la dr.ssa Stefania Palmieri nata a Cagliari il 01/02/1968 residente a Cagliari via Deliperi 1, in seguito denominato professionista, codice fiscale PLMSFN68B41B354V

Vista la Deliberazione n.            del            2005 con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con la dr.ssa Palmieri tecnico di laboratorio biomedico con idoneo curriculum, per un periodo di mesi sei eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA  
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con la dr.ssa Stefania Calmieri.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal            per la durata di mesi sei eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie istituzionali di anatomia patologica (cistopatologia e attività di sala autoptica), di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 36 ore da attestare con dichiarazione del Responsabile di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Patologia Clinica, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Patologia Clinica.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in sei mesi pari a € 9000,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche



- previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stessa da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
  7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
  8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
  9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
  10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 2

### SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

## ART.3

### IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

## ART. 4

### PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

#### ART. 5

##### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata.

#### ART. 6

##### CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

#### ART. 7

##### IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

#### ART. 8

##### NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. del 2005 che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì

Il Professionista

Il Direttore Generale  
Azienda USL 7 Carbonia  
(Dr. Emilio Simeone)

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA A.S.L. n° 7 - CARBONIA  
U.O. di PATOLOGIA CLINICA  
Primario : Dr. Ferdinando Coghe

Carbonia, 04.07.2005

Prot.n°32-05/LAB/Bis



Al Direttore Generale dell'Azienda USL n°7

Al Direttore Sanitario dell'Azienda USL n°7

S E D E

Oggetto: Proposta adeguamento dotazione organica S.S. di Anatomia Patologica. Integrazione nota Prot.n° 31-05/LAB del 27.06.2005.

In riferimento all'oggetto e a integrazione della nota richiamata si propone, per la stipula di apposito contratto di collaborazione professionale, quale tecnico di laboratorio biomedico da destinare all'attività di Anatomia Patologica la Sig.ra Palmieri Stefania, della quale si allega alla presente il curriculum vitae.

Distinti saluti.

Il Primario  
Dr. Ferdinando Coghe

**SISTEMA SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA**  
**AZIENDA A.S.L. n° 7 - CARBONIA**  
**U.O. di PATOLOGIA CLINICA**  
Primario : Dr. Ferdinando Coghe

Carbonia, 04.07.2005

Prot.n°32-05/LAB/Bis

Al Direttore Generale dell'Azienda USL n°7

△ Al Direttore Sanitario dell'Azienda USL n°7

S E D E

Oggetto: Proposta adeguamento dotazione organica S.S. di Anatomia Patologica. Integrazione nota Prot.n° 31-05/LAB del 27.06.2005.

In riferimento all'oggetto e a integrazione della nota richiamata si propone, per la stipula di apposito contratto di collaborazione professionale, quale tecnico di laboratorio biomedico da destinare all'attività di Anatomia Patologica la Sig.ra Palmieri Stefania, della quale si allega alla presente il curriculum vitae.

Distinti saluti.

Il Primario  
Dr. Ferdinando Coghe

